

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU E L'ASSOCIAZIONE PROMETEO AITF ODV PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito denominata ARNAS, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, cap 09124, C. F. e P. IVA 02315520920 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di rappresentante legale

e

L'Associazione Prometeo AITF ODV di seguito denominata Prometeo, con sede legale in Via Montanaru, 105 Selargius C.F. 92122720920, nella persona del Sig. Giuseppe Argiolas, in qualità di rappresentante legale

PREMESSO CHE

- Con D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106, aggiornato dal D. Lgs 105 del 3 agosto 2018, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali.
- Che le suddette leggi prevedono che Associazioni di Volontariato possano svolgere attività di volontariato presso strutture pubbliche, disciplinate dalla stipula di apposite convenzioni.
- Che l'Associazione Prometeo era iscritta al n. 1210 del Registro Generale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna e che i dati e gli atti relativi alla stessa, sono stati trasmigrati nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), come da determina n. 6 del 12.02.2022 del Direttore dell'Ufficio Runts della RAS.
- Che l'ARNAS, con deliberazione n. 1211 del 25.08.2023 ha indetto una manifestazione di interesse rivolta all'individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali stipulare apposite convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, in favore dei pazienti e/o dei loro *caregiver*.
- Che l'Associazione Prometeo con nota prot. PG/2023/15489 del 13.09.2023 ha comunicato il proprio interesse all'erogazione delle attività di volontariato, oggetto della presente convenzione, e che con successiva nota prot. PG/2023/16456 del 27.09.2023 la stessa Associazione ha rettificato l'istanza precedentemente presentata.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'ARNAS, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità, intende disciplinare l'attività di volontariato dell'Associazione Prometeo presso le proprie Strutture, mediante l'erogazione di supporto morale, dialogo, ascolto, informazione, educazione alla salute e servizio di trasporto (pazienti autosufficienti) rivolta ai pazienti e/o ai loro *caregiver*.

Art. 2

MODALITA' PRESTAZIONI E LUOGO DI SVOLGIMENTO

L'attività di volontariato sarà espletata nei giorni dal lunedì al venerdì, previo accordo con i Direttori delle Strutture interessate e della relativa Direzione Medica del P.O. dell'ARNAS. I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari.

L'azione della Prometeo si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

Art. 3

IMPEGNO ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a formare adeguatamente i volontari e a fornire, al Direttore della struttura ove viene svolta l'attività di volontariato, l'elenco dei nominativi dei propri volontari impegnati nelle attività, a munirli di appositi tesserini di riconoscimento da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Associazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario, con la dicitura "Volontario". I volontari, inoltre, dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere (p.e. camice in ambiente ospedaliero, sempre in ordine e pulito).

L'Associazione è tenuta a far osservare a tutti i Volontari operanti nelle Strutture aziendali i principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARNAS approvato con deliberazione n. 2049 del 25.11.2015 ed aggiornato con deliberazione n. 1603 del 28.12.2022.

Art. 4

IMPEGNO DELL'ARNAS

L'ARNAS si impegna a facilitare e rendere agevole l'accesso alle proprie Strutture dei volontari dell'Associazione Prometeo. Si impegna, inoltre, affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'ARNAS, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico, comportamentale e della privacy.

Art. 5

SICUREZZA

La tutela dei volontari disciplinata dall'art.3, comma 12 bis, del D.Lgs. n.81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa.

L'ARNAS nella persona del Direttore della Struttura interessata, è tenuta a fornire al volontario, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgono nell'ambito della Struttura medesima.

Art. 6

COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione stipulerà idonea polizza assicurativa al fine di garantire i propri Volontari contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi all'assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 18 c. 3 del D. Lgs. 117 del 03.07.2017, saranno a carico dell'ARNAS, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'Associazione, a patto che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della regione o di altro Ente Pubblico.

Art. 7

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Associazione, nella persona del suo Rappresentante Legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività in convenzione. I Volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – Regolamento Europeo 2016/679 – D. Lgs 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. In ogni caso l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri, in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art. 8

DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà validità dal 12.10.2023 al 11.10.2026. Il rinnovo tacito non è consentito. La convenzione potrà essere rinnovata solo su espressa richiesta scritta da parte dell'Associazione e potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di tre mesi, notificato tra le parti a mezzo pec.

Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Rappresentante Legale dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda, in tale ipotesi la convenzione sarà risolta con effetto immediato.

Art. 9

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI - REGISTRAZIONE

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, ed è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore.

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale
ARNAS G.Brotzu
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Rappresentante Legale
PROMETEO AITF ODV
Giuseppe Argiolas